

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: CI 15522 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI.

Affidamento diretto del servizio di indagini specialistiche di approfondimento tecnico per il miglioramento della sicurezza ciclabile nell'ambito della realizzazione degli interventi diffusi di manutenzione straordinaria piste ciclabili. **CIG** _____ **CUP: F77H25002120004.**

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

1.1. L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing./arch./dott. urb. _____ - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce al professionista _____, di seguito denominata/o affidatario, con domicilio, anche fiscale, in _____ via _____ n. _____, C.F. e P.IVA _____, iscritto all'Albo Professionale degli _____ della Provincia di _____ con il n. _____, accetta l'incarico di cui in oggetto.

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume le relative responsabilità.

1.3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.4. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, nonché in base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in materia ed in particolare:

- 1) Enti gestori di sottoservizi;
- 2) Gestori del servizio trasporto pubblico locale;
- 3) Gestore della raccolta rifiuti;

4) ed altri se necessari.

Il progetto deve contemplare, ove occorra, le pratiche relative all'esame preventivo, da parte degli Enti, dei progetti in merito all'infortunistica, prevenzioni incendi, eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di qualsiasi altro Ente ed Azienda competente nel settore specifico.

2.2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

2.2.1. Indagine trasportistica finalizzata alla minimizzazione delle interferenze tra piste ciclabili e passi carrai/strade laterali, in termini di interventi di potenziamento e modifica della segnaletica, aumento della visibilità, inserimento di attenuatori di velocità, interruzioni di percorso, obbligo di proseguire con bici a mano.

Prestazione attesa: sviluppo di 4 casi tipologici differenti relativi a situazioni di interferenza tra piste ciclabili e passi carrai, in termini di interventi di potenziamento e modifica della segnaletica, aumento della visibilità, inserimento di attenuatori di velocità, interruzioni di percorso, obbligo di proseguire con bici a mano. Le soluzioni proposte dovranno essere costruite sulla base di un'attenta analisi del contesto locale (sia del comportamento dei mezzi in ingresso e uscita sia delle biciclette in transito) e quindi definite delle sole possibilità previste dal Codice della Strada.

A) passo carraio di abitazione privata (singola e/o condominio);

B) passo carraio di caserma militare che esce su pista ciclabile;

C) passo carraio di stazione della polizia stradale che esce su pista ciclabile.

2.2.2. Indagine trasportistica finalizzata alla valutazione delle protezioni da installare lungo le piste ciclabili in prossimità di fossi consortili o comunali, canali o specchi d'acqua.

Prestazione attesa: definizione di tutti i possibili casi tipologici di parapetti a protezione dei percorsi ciclabili, a seconda delle differenti caratteristiche della nostra rete ciclabile in situazioni di vicinanza del percorso a fossi o canali consortili, fiumi o specchi d'acqua.

2.2.3. Valutazione delle modifiche da apportare su guard rail stradali esistenti in funzione della separazione tra pista ciclabile e carreggiata stradale.

Prestazione attesa: definizione di tutti i possibili casi tipologici di parapetti di protezione dei percorsi ciclabili, a seconda delle differenti caratteristiche della nostra rete ciclabile in situazioni di adiacenza del percorso a guard rail stradali di differente epoca costruttiva.

2.2.4. Indagine trasportistica finalizzata alla minimizzazione delle interferenze tra piste ciclabili e flussi veicolari in prossimità di nuove o già esistenti rotatorie.

Prestazione attesa: definizione di tutti i possibili casi tipologici di parapetti di protezione dei percorsi ciclabili, a seconda delle differenti caratteristiche della nostra rete ciclabile in situazioni di ambito urbano e periferico.

2.2.5. Indagine normativa sulla possibilità di eliminare cartelli di inizio e fine pista ciclabile ad ogni interruzione stradale con strade laterali.

Prestazione attesa: definizione di 2 casi tipologici differenti di situazioni che rappresentano interferenze tra piste ciclabili con strade laterali, in

termini di interventi di potenziamento e modifica della segnaletica, definiti in base agli obblighi previsti dal Codice della Strada.

A) attraversamento di strada laterale residenziale;

B) attraversamento di strada laterale interquartiere.

2.2.6. Indagine normativa sulla possibilità di colorare gli attraversamenti ciclabili per aumentarne il livello di attenzione da parte degli automobilisti.

Prestazione attesa: definizione di una soluzione tipologica che incrementi al massimo possibile la visibilità degli ambiti di interferenza tra piste ciclabili e strade laterali, in termini di interventi di potenziamento e modifica della segnaletica, con aggiunta di colorazioni facilmente identificabili, comunque definiti in base alle possibilità previste dal Codice della Strada.

2.2.7. Definizione di interventi di segnaletica con lo scopo di ottimizzare le percorrenze di 6 incroci della rete ciclabile dove le segnalazioni degli utenti evidenziano poca chiarezza.

Prestazione attesa: individuazione di una soluzione finalizzata a risolvere i collegamenti ciclabili mancanti su 6 incroci della rete ciclabile dove le segnalazioni recenti degli utenti hanno evidenziato poca chiarezza sui percorsi da seguire.

2.2.8. Indagine specialistica finalizzata all'approfondimento della segnaletica necessaria ad indicare l'obbligatorietà o meno di utilizzo di piste ciclabili in sede propria e separata.

Prestazione attesa: individuazione di soluzioni dedicate di segnaletica verticale finalizzate a esplicitare l'obbligatorietà di utilizzo delle piste ciclabili, ove esistenti, da parte degli utenti occasionali e da parte dei

ciclisti appartenenti a squadre agonistiche in fase di allenamento o competizione.

2.3. In caso di mancata accettazione degli elaborati da parte del Responsabile del Progetto, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'Affidatario le variazioni e gli ulteriori elaborati che risultassero necessari per l'accettazione, senza che ciò comporti, per l'Affidatario, un incremento dei compensi previsti. Se gli elaborati, nonostante le integrazioni predette, presentassero inattendibilità tecnica, motivata dall'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

L'Affidatario è tenuto a presenziare ad eventuali incontri da effettuarsi con l'Amministrazione/cittadinanza ed inerenti all'intervento in argomento.

2.4. Nessun altro compenso è dovuto all'Affidatario nel caso di modifiche di lieve entità, nel caso di adeguamento della documentazione prodotta alle prescrizioni eventualmente disposte dai predetti Enti, nel caso di variazioni che risultino necessarie alla conclusione positiva della verifica e alla validazione del progetto.

2.4.1. Qualora la prestazione richiesta, nonostante le integrazioni predette, presentasse inattendibilità tecnico-economica, motivata dal R.u.p., all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso.

2.4.2. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 8 bis dell'art 41 d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il progettista, in caso di errori od omissioni tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, è tenuto a rimediare in forma specifica agli errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva.

Le prestazioni specifiche di natura reintegrativa saranno oggetto di un successivo accordo transattivo.

E' nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

2.5. L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico, nonché eventuale variante alle previsioni progettuali relative al programma degli interventi.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità

3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

3.1.1. Indagine trasportistica finalizzata alla minimizzazione delle interferenze tra piste ciclabili e passi carrai/strade laterali, in termini di interventi di potenziamento e modifica della segnaletica, aumento della visibilità, inserimento di attenuatori di velocità, interruzioni di percorso, obbligo di proseguire con bici a mano:

- 4 tavole di analisi dello stato di fatto e definizione di soluzioni tecniche;
- relazione tecnica descrittiva contenente i riferimenti normativi aggiornati.

3.1.2. Indagine trasportistica finalizzata alla valutazione delle protezioni da installare lungo le piste ciclabili in prossimità di fossi consortili o comunali, canali o specchi d'acqua:

- nr. 4 tavole di individuazione delle diverse soluzioni alle casistiche richieste;

- relazione tecnica descrittiva contenente i riferimenti normativi aggiornati;

3.1.3. Valutazione delle modifiche da apportare su guard rail stradali esistenti in funzione della separazione tra pista ciclabile e carreggiata stradale:

- nr. 2 tavole di individuazione delle diverse soluzioni delle casistiche richieste;
- relazione tecnica descrittiva contenente i riferimenti normativi aggiornati;

3.1.4. Indagine trasportistica finalizzata alla minimizzazione delle interferenze tra piste ciclabili e flussi veicolari in prossimità di nuove o già esistenti rotatorie:

- almeno nr. 3 tavole di individuazione delle soluzioni delle diverse casistiche richieste;
- relazione tecnica descrittiva contenente i riferimenti normativi aggiornati.

3.1.5. Indagine normativa sulla possibilità di eliminare cartelli di inizio e fine pista ciclabile ad ogni interruzione stradale con strade laterali:

- nr. 2 tavole di individuazione delle diverse soluzioni delle casistiche richieste;
- relazione tecnica descrittiva contenente i riferimenti normativi aggiornati.

3.1.6. Indagine normativa sulla possibilità di colorare gli attraversamenti ciclabili per aumentarne il livello di attenzione da parte degli automobilisti:

- almeno nr. 1 tavola di individuazione delle soluzioni alle differenti casistiche individuate;
- relazione tecnica descrittiva contenente i riferimenti normativi aggiornati;

3.1.7. Definizione di interventi di segnaletica con lo scopo di ottimizzare le percorrenze di 6 incroci della rete ciclabile dove le segnalazioni degli utenti evidenziano poca chiarezza:

- almeno nr. 6 tavole di individuazione delle soluzioni delle richieste con un livello di definizione pari ad uno studio di prefattibilità; computo metrico estimativo;
- relazione tecnica descrittiva contenente i riferimenti normativi utilizzati.

3.1.8. Indagine specialistica finalizzata all'approfondimento della segnaletica necessaria ad indicare l'obbligatorietà o meno di utilizzo di piste ciclabili in sede propria e separata:

- nr. 2 tavole descrittive delle diverse casistiche esistenti nel territorio comunale, con relativa segnaletica verticale esplicativa sugli obblighi previsti;
- relazione tecnica descrittiva contenente i riferimenti normativi aggiornati.

3.2.1. Disegni:

- *Generale:* qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo venga riprodotto in bianco e nero.
- *Formato:* I formati ammessi sono A3 A2 A1 A0; i disegni che in fase

di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.

- *Intestazione disegno*: I campi Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala, Data, Municipalità. I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni fornite dal R.U.P.

- *Formato digitale*: Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato DWG almeno per Autocad LT 2023, ed ogni file dovrà essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato. Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale.

I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con estensione .doc

3.2.2. Testi:

- *Testo*: I documenti di testo dovranno essere forniti salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per Windows con estensione .odt

- *Tabelle*: I documenti e le tabelle dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .ods

- *Presentazione*: I documenti di presentazione dovranno essere forniti in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) per windows con estensione .odp

3.2.3. File elenco elaborati:

all'interno della versione digitale dovrà essere presente il file denominato "elenco elaborati" contenente l'elenco – in formato tabellare – di ogni elaborato fornito da riportare per esteso che dovrà corrispondere esattamente alla denominazione del documento /tavola grafica. Per i disegni al numero della tavola dovrà corrispondere la descrizione Progetto-Tavola. La progettazione, dovrà essere sviluppata con utilizzo di software compatibili con Libre Office, Office, Adobe Autocad.

ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione

4.1. L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto **[ovvero]** dall'emissione del verbale di avvio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del Contratto fino alla presentazione dei documenti elencati all'art. 3 del presente contratto, completo in tutte le sue parti, che deve essere consegnato al Comune di Venezia, previa verifica del R.U.P., entro giorni 90 (novanta).

Art. 4 bis Subappalto

(da lasciare nello schema di contratto, in sede di perfezionamento lasciare solo nel caso in cui l'operatore abbia dichiarato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare)

4 bis. 1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

4 bis. 2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti

prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall’Affidatario in sede di offerta ai sensi dell’art. 119 comma 4 lett. c):

4 bis. 3 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’art. 1 comma 1 lett. o) dell’allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4 bis. 4 Nei contratti di subappalto aventi ad oggetto servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è obbligatorio l’inserimento di clausole che prevedano l’adeguamento dei corrispettivi in relazione alla redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l’adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell’importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie. In tal caso l’Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa.

4 bis. 5. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall’art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

4 bis. 6. Il subappalto lascia impregiudicati, per l’aggiudicatario, la

responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

4 bis. 7. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

4. bis. 8. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

4 bis. 9. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

4 bis. 10 Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

4 bis 11. (SOLO NEL CASO IN CUI SERVA LA WHITE LIST) Il subappaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante la perdita dell'iscrizione alla White list e anagrafe antimafia.

La stazione appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto

sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

Il subappaltatore si obbliga altresì a comunicare la perdita della qualificazione posseduta.

4 bis 12 La stazione appaltante acquisisce le fatture quietanzate del subappaltatore prima del pagamento del SAL e, in caso di mancato adempimento da parte del subappaltatore, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore.

4 bis 13 L'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del subappalto deve essere previamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore indica, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in distacco rende, altresì, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere dal supporto dell'impresa distaccante.

ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento all'art 6 del d.m. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

5.2. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori

inclusi), al netto della riduzione del%, sono quantificati in via presuntiva in €00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data, pervenuta ilprot. n., parte integrante del presente contratto”, così suddivisi:

- € = per indagine trasportistica finalizzata alla minimizzazione delle interferenze tra piste ciclabili e passi carrai/strade laterali, in termini di interventi di potenziamento e modifica della segnaletica, aumento della visibilità, inserimento di attenuatori di velocità, interruzioni di percorso, obbligo di proseguire con bici a mano.
- € = per indagine trasportistica finalizzata alla valutazione delle protezioni da installare lungo le piste ciclabili in prossimità di fossi consortili o comunali, canali o specchi d'acqua.
- € = per valutazione delle modifiche da apportare su guard rail stradali esistenti in funzione della separazione tra pista ciclabile e carreggiata stradale.
- € = per indagine trasportistica finalizzata alla minimizzazione delle interferenze tra piste ciclabili e flussi veicolari in prossimità di nuove o già esistenti rotonde.
- € = per indagine normativa sulla possibilità di eliminare cartelli di inizio e fine pista ciclabile ad ogni interruzione stradale con strade laterali.
- € = per indagine normativa sulla possibilità di colorare gli attraversamenti ciclabili per aumentarne il livello di attenzione da parte degli automobilisti.
- € = per definizione di interventi di segnaletica con lo

scopo di ottimizzare le percorrenze di 6 incroci della rete ciclabile dove le segnalazioni degli utenti evidenziano poca chiarezza.

- €= per indagine specialistica finalizzata all'approfondimento della segnaletica necessaria ad indicare l'obbligatorietà o meno di utilizzo di piste ciclabili in sede propria e separata.

ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Qualora la presentazione degli elaborati indicati all'art. 3 del presente contratto, in ottemperanza alle prestazioni così come richieste all'art. 2, venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari all'**1 per mille** del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile.

6.2. L'importo delle penali applicate in forza del presente articolo non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

6.3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 7- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

7.3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i

subappaltatori anche con i subcontraenti.

7.4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

7.5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

7.6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura

elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7.7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i.

8.2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

8.3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a

carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

8.4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

8.5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga

avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

8.6. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

8.7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

8.8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

8.9. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

8.10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

8.11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

8.12 L'autorizzazione al distacco, nel caso in cui l'appaltatore si avvalga di personale in posizione di distacco, è subordinato alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 a carico della società distaccante.

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo

da parte dell'Affidatario.

ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia , con un massimale di €=.

12.2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (cauzione/fideiussione) mediante polizza n. emessa in data dalla Società- Agenzia di per l'importo di €= pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

12.3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche

parziale, ai sensi del presente contratto.

12.4. La garanzia è svincolata con le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62, e dal codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

13.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto.

13.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero

non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 15 Risoluzione contratto

15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 6, 8 e 13,16 la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione giudiziale o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

15.2. L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 17 – Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

17.2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Affidatario

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto,
lo/a Società o Studio , rappresentata da..... nella sua qualità di
rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni
di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 (**<- rif. articoli di Obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti in materia di
antimafia – Protocollo di Legalità, Riserva di recesso, Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici Risoluzione del
contratto, Definizione delle controversie**), del presente contratto.

Firma